



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GALLONE, SALTAMARTINI, VICARI, GASPARRI,
COMPAGNA, FLUTTERO, QUAGLIARIELLO, DE ECCHER, PICCIONI,
ZANOLETTI, MALAN, CAMBER, ALBERTI CASELLATI,
ALLEGRINI, BONFRISCO, e DI STEFANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2012

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di ricordare e difendere il sacrificio degli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze armate perpetrato durante tutta la storia della nostra Nazione attraverso l'istituzione, il 2 giugno, della Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere. L'istituzione di una giornata commemorativa che coincida con il 2 giugno, Festa della Repubblica, non è casuale. Secondo l'Associazione di volontariato Onlus Vittime del Dovere, celebrarla proprio quel giorno, può rappresentare l'ideale prosecuzione dello spirito di quei giovani che

hanno creduto nell'Unità d'Italia e che l'hanno realizzata immolandosi, nonché del valore di tutti i soldati che nel corso delle varie guerre hanno combattuto in difesa del nostro Paese. Le Vittime del dovere rappresentano il prezioso patrimonio etico della nostra Nazione poiché hanno spesso, consapevolmente, donato la propria vita per affermare i principi di legalità e giustizia. È importante che rimanga sempre vivo il ricordo e i valori di legalità, di giustizia e di onestà in cui credevano e per i quali hanno dato la loro vita. Principi che devono essere ora più che mai evidenti alle nuove generazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 2 giugno come Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di consolidare l'identità nazionale attraverso la memoria dei fatti e il ricordo di quelle vittime del dovere che rappresentano il prezioso patrimonio etico della nostra Nazione.

Art. 3.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

